

Roma, 10 dicembre 2025

Prot. D25/20011

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL PRESIDENTE**

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 15 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, di seguito il **"Codice"**.

Considerato che

- nelle precedenti annualità, il Fondo si è avvalso del servizio di gestione dell'archivio documentale cartaceo, comprensivo delle attività di *i) ritiro, conservazione e stoccaggio dei documenti presso magazzini dedicati, ii) ricerca e consegna di documenti presenti in archivio, iii) invio al macero della documentazione cartacea indicata da For.Te.* trascorse le tempistiche previste dalla normativa, affidato alla società "Sediin S.p.A." (C.F./P.IVA: 04592321006), giusta Determinazione a contrarre del 7 dicembre 2023 (Prot. D23/13255) e successivo Contratto (Prot. D23/13810) perfezionatosi in data 28 dicembre 2023;
- in vista della prossima scadenza del Contratto in essere (Prot. D23/13810), prevista al 31 dicembre 2025, è emersa la necessità per il Fondo di affidare nuovamente il Servizio in parola, assicurando continuità nelle attività di: conservazione, stoccaggio ed invio al macero della documentazione già presente in archivio; ricerca ed invio/consegna presso la Sede del Fondo dei documenti presenti in archivio, per esigenze proprie e/o per dare riscontro agli Enti vigilanti in sede di attività di verifica;
- resta del tutto residuale l'esigenza del Fondo di avvalersi del servizio di ritiro per l'archiviazione di nuova documentazione, considerata l'adozione di un sistema di archiviazione elettronico inclusivo della conservazione sostitutiva a norma di legge;

- data la mole di faldoni presente presso gli archivi del fornitore uscente "Sediin S.p.A.", destinati al macero una volta trascorse le tempistiche previste dalla normativa di legge, il Fondo ha reputato la scelta di rivolgersi ad altro fornitore particolarmente onerosa, considerata la duplicazione dei costi che deriverebbe dalla movimentazione dei faldoni presso altri locali di stoccaggio;
- il Fondo ha reputato congruo individuare quale potenziale affidatario il contraente uscente, oltre che per le suddette esigenze e motivazioni, in quanto:
 - società specializzata in relazione all'oggetto dell'appalto ed in possesso di documentate esperienze pregresse, che la rendono idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste dal Fondo;
 - società regolarmente iscritta all'Albo fornitori *on-line* del Fondo, nella specifica categoria e sottocategoria merceologica "S6.1: *Servizi di movimentazione e magazzinaggio*" ed "S6.4: *Gestione degli archivi*";
 - società che ha regolarmente eseguito le prestazioni previste dal precedente Contratto sottoscritto con il Fondo;
- per le motivazioni sopra esposte, che sono alla base della deroga all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 4 del Codice, il Fondo ha inteso valutare l'opportunità di affidare alla società "Sediin S.p.A." (C.F./P.IVA: 04592321006), fornitore uscente, il "*Servizio di conservazione e stoccaggio della documentazione cartacea di For.Te. e servizi accessori, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi*" (di seguito anche il "*Servizio*"), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- il Fondo ha stimato un valore globale dell'appalto, quale corrispettivo massimo erogabile per l'esecuzione del Servizio, di importo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) al netto di IVA di legge, nei limiti della soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- l'importo predetto, che costituisce *plafond* non superabile, ha tenuto debitamente conto: del canone su base trimestrale da corrispondere per i faldoni conservati in archivio, nell'ambito di ciascun trimestre considerato; degli eventuali costi sostenuti per i servizi a richiesta del Fondo;
- For.Te. si è dotato della Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "TRASPERE" (di seguito, "Piattaforma TRASPERE") per la gestione dell'Albo fornitori *on-line* e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure interamente gestite in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- in data 29 ottobre 2025 è stata pertanto inoltrata, attraverso la Piattaforma TRASPERE, la Richiesta di Offerta (Prot. n. G25/487) alla società "Sediin S.p.A." (C.F./P.IVA: 04592321006);
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 57 del Codice il Fondo ha indicato, nella Richiesta di Offerta (Prot. n. G25/487), il seguente C.C.N.L. di riferimento applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: *I100 - CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)*;
- in data 10 novembre 2025 sulla Piattaforma TRASPERE, entro il termine fissato per la presentazione (12 novembre 2025, ore 17:00), è pervenuta l'Offerta formulata dalla società "Sediin S.p.A." (Prot. Traspere n. 2501/2025), recante tutte le informazioni richieste dagli Artt. 5 e 6 della "Richiesta di Offerta" (Prot.

G25/487) e, sotto il profilo economico, lo sconto percentuale unico offerto, pari al 17% (diciassette/percento), applicato alle voci di costo unitario stimate dal Fondo per singolo servizio nonché i prezzi unitari offerti sulle medesime voci di servizio;

Dato atto e ribadito che

- il Fondo ha preliminarmente accertato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Codice;
- l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice stesso, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “[...] b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l'Allegato I.1 al Codice definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- il Fondo, tenuto conto degli esiti delle verifiche condotte sull'Offerta presentata, nel rispetto delle disposizioni del Codice, ritiene opportuno affidare alla società “Sediin S.p.A.” (C.F./P.IVA: 04592321006) il Servizio in oggetto per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, considerata congrua l'Offerta trasmessa su Piattaforma TRASPARE in data 10 novembre 2025 (Prot. Traspire n. 2501/2025), recante indicazione dello sconto percentuale unico offerto del 17,00% su tutte le voci di costo unitario stimate dal Fondo;
- tale congruità è motivata in ragione:
 - della rispondenza dell'Offerta presentata alle esigenze prospettate dal Fondo nella Richiesta di Offerta (Prot. n. G25/487);
 - delle condizioni economiche garantite al Fondo in linea con quelle rilevate per i precedenti affidamenti;
 - dell'idoneità e capacità tecnico-professionale dell'Operatore ad eseguire il Servizio in coerenza con il livello qualitativo e quantitativo atteso, che peraltro emergono dal particolare grado di soddisfazione maturato dal Fondo nell'esecuzione dei precedenti affidamenti;
 - dello scostamento residuale tra costi della manodopera dichiarati e quelli stimati dal Fondo e della dichiarazione di equivalenza delle tutele presentata in ordine all'applicazione delle CCNL indicato dal Fondo;

- considerata l'esperienza vantata dell'Operatore nel campo oggetto di affidamento, e tenuto conto altresì delle modalità di remunerazione del Servizio, non è richiesto di produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice;
- l'art. 17, comma 2 del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto

conseguentemente, di dover procedere con l'affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, in favore della società "Sediin S.p.A." (C.F./P.IVA: 04592321006), in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2025 di adeguato impegno di spesa *pro quota* nel Capitolo "Attività di Gestione", sottovoce "AG3.1.2 Utenze e Servizi". Adeguato impegno di spesa *pro quota* verrà preventivato per le successive annualità.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare, il "Servizio di conservazione e stoccaggio della documentazione cartacea di For.Te. e servizi accessori, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi", alla società "Sediin S.p.A." (C.F./P.IVA: 04592321006) con sede legale sita in Roma, viale città d'Europa, n. 679 - 00144 (RM), per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) al netto di IVA di legge, che costituisce *plafond* non superabile sia per i servizi a canone che per i servizi a consumo, ritenuta congrua l'Offerta formulata (Prot. Traspare n. 2501/2025);
2. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Direttore del Fondo Eleonora Pisicchio come Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 16 del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico, adottati dal Fondo e, altresì, delegarla alla firma del relativo Contratto;
3. di richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'affidamento;
4. che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del Codice, verrà operata dal R.U.P. nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 99 del Codice e preso atto dei dati trasmessi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;



5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto/sottoscrizione del preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del Codice, con esonero dal prestare la cauzione definitiva per le descritte motivazioni ai sensi dell'art. 53 del Codice;
6. di procedere agli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, compresa la pubblicazione dell'Avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✓ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **SediIn. Sp.A. - Determina servizio di conservazione documentazione.pdf.p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: PAOLO ARENA

10.12.2025

19:41:01 (UTC)



firma annidata

verificato con successo

parzialmente verificata

non verificata